

# Biotestamento e comuni

**CONTRAPPUNTO****Daniele Trabucco\*****Non esiste fondamento né costituzionale né normativo**

**E**a discussione in merito all'istituzione di un apposito registro di testamenti biologici, che sta coinvolgendo diverse amministrazioni comunali, sta facendo emergere posizioni diverse in relazione ad un tema particolarmente sentito e doloroso come quello delle direttive anticipate di trattamento, su cui già nel dicembre 2003 il Comitato nazionale di Bioetica si era espresso favorevolmente. Limitandomi a un aspetto tecnico, sono da considerare due aspetti: la compatibilità della delibera comunale istitutiva con il principio di legalità dell'azione amministrativa; il valore che assumono le dichiarazioni inserite nel registro/testamento. Sul primo punto, non esiste alcun fondamento né costituzionale, né normativo che giustifichi l'adozione di un provvedimento di questo tipo da parte dei Consigli comunali. È stato tuttavia sostenuto che, pur in assenza di specifiche previsioni legislative e regolamentari, la registrazione da parte del Comune del luogo e del soggetto presso il quale è conservata la DAT si possa ricondurre allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'ente nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ma anche in questa evenienza, il registro assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevole di tutela, i quali però non possono mai pervenire fino al punto di considerare la dichiarazione anticipata di trattamento quale diritto all'autodeterminazione terapeutica vincolante nei confronti del medico. Sostenere, invece, come del resto è stato fatto, che un fondamento giuridico sarebbe comunque rinvenibile nella Convenzione di Oviedo del 1997, laddove stabilisce che «al riguardo di un intervento medico concernente un paziente il quale, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere il proprio volere, devono essere presi in considerazione i desideri da lui precedentemente espressi», non pare determinante. In primo luogo, perché nel testo del Trattato è stabilito solo un principio generale che lascia piena libertà agli

Stati di intervenire con lo strumento che più ritengono idoneo, in secondo luogo, perché quanto affermato dalla Convenzione da un lato sottende l'idea di una manifestazione di volontà che si presume persistente nel tempo, dall'altro pone problemi di bilanciamento con altri diritti costituzionali nel caso in cui la dichiarazione anticipata sia indirizzata, ad esempio, a far cessare interventi vitali per la sopravvivenza del paziente. Inoltre, alla luce della giurisprudenza costituzionale, sul piano della tutela dei diritti su cui tali registri/testamenti incidono, non vi è alcun dubbio che la Costituzione difficilmente può tollerare una regolamentazione differenziata e trattamenti diversi a seconda della localizzazione della residenza. Pertanto, le azioni di quei Comuni volte a istituire i biotestamenti non potranno mai assumere valore costitutivo, giacché le decisioni riguardanti i diritti individuali, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale, richiedono sempre una disciplina normativa unitaria, insuscettibile di frammentazioni dovute a particolarismi comunali, e peraltro riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., trattandosi di un aspetto rientrante nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Alla luce di queste considerazioni, e veniamo al secondo punto, qualora si volesse attribuire un valore a queste dichiarazioni, questo non può che essere dimostrativo, ma per nulla idoneo a modificare la normativa vigente in materia e ad attribuire diritti ai soggetti interessati.

\* *Costituzionalista presso l'Università degli Studi di Padova*

Le decisioni riguardanti i diritti individuali, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale, richiedono sempre una disciplina unitaria, insuscettibile di frammentazioni dovute a particolarismi comunali, e peraltro riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato